



Sindacato Lavoratori
Comunicazione



Federazione Informazione
Spettacolo Telecomunicazioni
REGIONALE VENETO



Unione Italiana Lavoratori
Comunicazione

Venezia 22 gennaio 2024

EMENDAMENTI REGIONE VENETO ALL'IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL TELECOMUNICAZIONI 2023-2025

DIRITTI, TUTELE, NORMATIVE

Patente Protetta: A seguito di un Codice della Strada sempre più rigido e severo e al continuo inasprimento della pena introduzione obbligatoria della polizza legale **Patente Protetta** con costo interamente a carico dell'azienda al fine di tutelare i lavoratori in caso di incidente stradale con assistenza nella difesa penale e per richieste di risarcimento danni.

Inoltre, in caso di sospensione della patente di un lavoratore salvaguarda del posto di lavoro con riconoscimento di un'indennità giornaliera per il rimborso costo del corso per recupero punti patente e costo per esame Zero Punti patente.

Polizza Rischio Zero: Introduzione obbligatoria di una polizza legale **Rischio Zero** con costo interamente a carico dell'azienda al fine di tutelare i lavoratori su sinistri verso terzi, siano essi privati, pubblici o enti e verso l'autorità giudiziaria (penale) a seguito di lavorazioni che prevedono tutta la parte di sicurezza per qualsiasi cantiere e che, ricadendo all'interno del **D.Lgs. 81/08**, sono perseguibili sia civilmente che penalmente in base agli **articoli 91 comma 1 e 92** nonché, verso vizi edilizi su progettazioni presentate ai sensi del **D.Lgs 259/2003** Codice delle comunicazioni elettroniche e del **D.Lgs 42/2004** Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Infortunio sul lavoro e malattie professionali: Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, il lavoratore non in prova assunto con contratto a tempo indeterminato riconoscimento per tutto il periodo di assenza del trattamento economico pari all'intera retribuzione con deduzione di quanto l'Istituto assicuratore dovesse eventualmente corrispondergli direttamente.

Ferie: I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre venti anni avranno diritto a due giorni in più di ferie rispetto alla misura di quattro settimane; i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre trenta anni avranno diritto a tre giorni in più di ferie rispetto alla misura di quattro settimane; i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre quaranta anni avranno diritto a quattro giorni in più di ferie rispetto alla misura di quattro settimane.

Assistenza ai figli con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, cd. DSA): Superamento del limite del primo ciclo di istruzione e introduzione di 40 ore di permesso retribuito. La certificazione medica a supporto della richiesta da parte del lavoratore deve essere solo la prima pagina del certificato di attestazione rilasciato dagli organi competenti.

Permessi a Recupero: Introduzione di 24 ore di permesso a recupero fruibili da un minimo di 30 minuti a un massimo di ore e frazioni corrispondenti all'intera giornata di lavorativa compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere nei tre mesi di calendario successivi alla mancata prestazione.

Rapporti in Azienda: Prevedere formalmente che i regolamenti aziendali, ad esempio il codice etico, non possano essere in contrasto con quanto previsto dal CCNL e dalle vigenti leggi.

Santo Patrono: La ricorrenza del Santo Patrono deve essere spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali ogni inizio anno, qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita.

Classificazione professionale: La nota a verbale relativa al 3° livello inquadramentale di cui all'articolo 23 deve prevedere anche le figure di: ADDETTO AD INTERVENTI TECNICI (*) e ADDETTO AD ATTIVITA' TECNICHE.

Il punto D. CRITERI DI IMPIEGO E DI MOBILITA' DEI LAVORATORI dell'articolo 23 deve prevedere che:

- a) i lavoratori assunti con compiti propri del 1° livello conseguiranno, in relazione alla professionalità acquisita, il 2° livello **dopo 6 mesi** di effettivo servizio;
- b) i lavoratori assunti con compiti propri del 2° livello conseguiranno, in relazione alla professionalità acquisita, il 3° livello **dopo 12 mesi** di effettivo servizio;
- c) i lavoratori inquadrati al 3° livello conseguiranno, in relazione alla professionalità acquisita, il 4° livello **dopo 24 mesi** di effettivo servizio;
- d) i lavoratori esclusi gli operatori di Customer Care in outsourcing, inquadrati al 4° livello conseguiranno, in relazione alla professionalità acquisita, il 5° livello **dopo 36 mesi** di effettivo servizio.

Riconoscimento **profili operativi livelli 6° e 7°** al fine del riconoscimento dei trattamenti economici previsti per il lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.

Reperibilità: Introduzione di un limite massimo di giorni nel mese in cui il lavoratore debba partecipare alle turnazioni di reperibilità richiesto dall'azienda.

Introduzione di un limite massimo di ore viaggio e/o distanza kilomtrica per interventi direttamente sul sito.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni: Ridurre i termini di preavviso per i livelli 1, 2, 3, 4 prevedendo che la decorrenza per tutti i livelli sia dal primo giorno della settimana successiva alla comunicazione.

AUMENTI ECONOMICI

Stipendio o salario contrattuale: Ricomprendere in un'unica voce i valori del TEM (Minimi, ex Contingenza, E.D.R.) e corresponsione degli aumenti retributivi in due tranches gennaio 2024 (mese successivo allo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL) pari agli aumenti inflattivi realizzati nel 2022-2023 e previsti nel 2024 e gennaio 2025 per gli aumenti inflattivi previsti per tale anno **riportando contestualmente il valore economico del Punto Contrattuale con la relativa rivalutazione per determinare gli incrementi retributivi per il successivo rinnovo.**

Contratto di lavoro a tempo parziale: La variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero della durata della prestazione lavorativa per clausole elastiche devono essere compensate con la maggiorazione del 25%.

Le ore di lavoro supplementare devono essere retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui all'articolo 30 del CCNL.

Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno: Equiparazione di tutte le maggiorazioni per i lavoratori a turni avvicendanti a quelle del restante personale.

Elemento di Garanzia Retributiva: il valore non deve essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

Trasferte: Al fine di valorizzare ed estendere la contrattazione aziendale prevedere entro la vigenza del nuovo CCNL la definizione di intese aziendali sui trattamenti in caso di invio del lavoratore da parte dell'azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego.

Le Segreterie Regionali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL